

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **POZZO, CROLLALANZA, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANO, PISTOLESE, RASTRELLI e SIGNORELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1984 \*

#### Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riguarda il riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale al fine di correggerne le storture e di adeguarlo alle mutate esigenze della collettività nazionale.

La precedente normativa, infatti, ha consentito, da un lato, l'insorgere di prevaricazioni in sede politica e culturale e, dall'altro, l'esplosione di iniziative disordinate e di scadente qualità.

Appare chiaro che il pubblico italiano non può essere destinatario, in sede di emittente pubblica, di espressioni radiotelevisive monopolizzate da coloro che escludono o limitano il libero accesso alle minoranze, mentre, in sede di emittenti private, l'iniziale effervescenza pluralistica, per garantirla, va disciplinata dal punto di vista dei diritti dei singoli e della collettività e dal punto di vista tecnico e delle gestioni.

Questo disegno di legge si qualifica sotto due ordini di aspetti: uno formale ed uno sostanziale.

Per il primo, considerato che la materia è vasta e che investe l'intero complesso normativo, degli apparati e delle strutture organizzative, si ritiene che la generale regolamentazione abbia luogo in due fasi. Una prima fase riguarda l'esame e la definizione degli indirizzi generali e di quadro; una seconda fase l'emanazione di norme organiche e di regolamentazione specifica di puntuale e tempestiva attuazione degli indirizzi-quadro.

Tra la prima e la seconda fase non dovranno trascorrere tempi lunghi in quanto già si è perduto troppo tempo e le dannose conseguenze per l'intero sistema — sia in sede pubblica che privata, sia, inoltre, per l'intera collettività — si andrebbero aggravando.

La presente proposta assume dunque la forma di legge-delega al Governo, al quale vengono date precise linee-guida. Delega, quindi, che demanda soltanto gli aspetti tecnico-attuativi entro indirizzi ben precisi, sui quali si chiede al Parlamento di esprimersi.

Nel merito della proposta vengono precisati tre indirizzi fondamentali:

1) lo Stato ha l'interesse obiettivo alla regolamentazione della materia in quanto responsabile della corretta e pluralistica informazione politica, sociale ed economica e della formazione culturale ed estetica della comunità nazionale. Tale responsabilizzazione pubblica si fonda sul carattere generalizzato ed impositivo, rispetto ad altri mezzi di comunicazione, che ha il mezzo televisivo sugli utenti, posti psicologicamente in condizione di accoglimento passivo delle trasmissioni scelte;

2) l'esigenza logico-funzionale della distinzione tra attività di costruzione, ammodernamento e gestione degli impianti radiotelevisivi e attività di produzione, diffusione e gestione delle trasmissioni radiotelevisive pubbliche e private;

3) la necessità della responsabilizzazione pubblicistica, nell'ambito della pluralità e libertà di programmazione, sia del gestore delle trasmissioni di Stato che dei gestori delle trasmissioni delle emittenti private.

Da tali principi informativi discende — come richiesto dall'assunto iniziale — tutta la legislazione sull'argomento in linea con le moderne tecnologie e con la necessità di razionalizzazione giuridica e gestionale.

La proposta del Movimento sociale italiano-Destra nazionale assume, inoltre, nel momento attuale, anche un particolare rilievo dopo che negli ultimi mesi sono esplosi all'attenzione dell'opinione pubblica gli scandali della lottizzazione a favore del gruppo dei partiti di potere e della prevaricazione nei confronti della proprietà azionaria della RAI-S.p.A., conseguente proprio alla confusione tra proprietà degli impianti e gestione delle trasmissioni, prevaricazione addirittura stabilita per legge: la famosa « mostruosità giuridica » della quale hanno parlato molti giuristi non sospetti.

Si aggiunga, poi, che le innovazioni tecnologiche in corso e quelle dell'immediato futuro richiederanno ulteriori interventi legislativi, se non si vogliono lasciare in preda

all'anarchia l'occupazione degli « spazi » dell'etere e la confezione e l'esercizio della programmazione radiotelevisiva. Tutte cose che sono già all'attenzione della regolamentazione internazionale, anche in vista della entrata in esercizio di satelliti adibiti alla diffusione dei programmi radiotelevisivi pubblici e privati.

Proprio l'impostazione data dal Movimento sociale italiano-Destra nazionale è in grado di consentire un'adeguata regolamentazione.

Il disegno di legge del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, in particolare, prevede una riconsiderazione ed una migliore definizione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, specie per quanto riguarda l'effettivo pluralismo e il controllo dei contenuti culturali, estetici, morali e di rispetto della dignità nazionale, nonché indirizzi per la tutela del consumatore in sede di disciplina dell'attività pubblicitaria.

Inoltre, il disegno di legge del Movimento sociale italiano-Destra nazionale prevede, al posto della RAI-S.p.A., la costituzione per gli impianti di una società per azioni a partecipazione statale e di un Ente di Stato per le trasmissioni.

La società a partecipazione statale che gestisce gli impianti dovrà svolgere la sua attività sia a favore dell'Ente di Stato che a favore delle emittenti private. La proprietà della maggioranza azionaria dovrebbe essere di società del gruppo IRI-STET; la proprietà della minoranza ripartita tra l'Ente di Stato e l'associazione fra le radiotelevisioni private. Una convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e questa società di gestione dovrebbe regolare tutti gli aspetti inerenti all'occupazione delle frequenze e gli *standards* degli impianti.

L'Ente radiotelevisivo italiano di Stato (ERTIS), di diritto pubblico, dovrebbe dipendere dal Ministero per i beni culturali e ambientali. È questo un altro aspetto dell'innovazione introdotta che indica concretamente il nuovo indirizzo cui si ispira la proposta del Movimento sociale italiano-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Destra nazionale: quello di una elevata qualità dell'espressione radiotelevisiva pubblica. In questo senso si prospetta la necessità della modifica delle attribuzioni e quindi dei compiti di detto Ministero, che dovrebbe assumere la denominazione di Ministero dei servizi e dei beni culturali.

Altri principi relativi al funzionamento del nuovo Ente radiotelevisivo di Stato riguardano: la più ampia libertà di organizzazione, con il divieto però di appalti esterni nei quali sia interessato personale dipendente o consulente; la pubblicità dei contratti; la pubblicità dei concorsi di assunzione (presieduti da un magistrato della giustizia ordinaria); l'impegno in servizi per gli italiani all'estero ed altro.

Circa le nuove strutture del sistema radiotelevisivo, il disegno di legge prevede la creazione: di un « Centro nazionale di ascolto e di visione » per la documentazione delle trasmissioni pubbliche e private onde garantire che siano consone con i principi della legge; del « Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo », rappresentativo in ogni regione delle forze culturali, sociali e politiche locali; del « Comitato nazionale per la radiotelevisione » col compito di distribuire frequenze e canali, controllare i dati di ascolto e gradimento, vigilare sulla autodisciplina pubblicitaria, sul diritto di rettifica, eccetera.

Circa i problemi dell'interconnessione delle stazioni private, il disegno di legge pre-

vede che i collegamenti di programmi fra stazioni diverse possano coprire fino ad un quinto del periodo giornaliero di trasmissione; che ciascuna emittente privata assicuri che almeno il 30 per cento di trasmissione sia di propria produzione; che il tempo dedicato alle emissioni pubblicitarie non superi il 20 per cento delle trasmissioni giornaliere e che la pubblicità non menomi i contenuti delle trasmissioni nelle quali è inserita.

Una innovazione importante, in linea con la *ratio* della proposta legislativa, consiste nell'introdurre il principio che una quota del canone di abbonamento, pagato da tutti gli utenti, venga assegnata anche alle radiotelevisioni private (altre quote devono andare all'Ente pubblico che gestisce i programmi e alla società a partecipazione statale che gestisce gli impianti). Ciò in considerazione del fatto che pure le radiotelevisioni private sono responsabilizzate pubblicistica-mente nell'esercizio della loro attività, pur svolta nella più ampia libertà; come si è affermato, anche la gestione privata deve avere finalizzazioni di carattere estetico, culturale e di generale elevazione.

Appare infine equo che il canone — corrisposto obbligatoriamente da tutti gli utenti di apparecchi radiotelevisivi con possibilità di scegliere i diversi programmi, emanati sia dall'Ente pubblico che dalle stazioni private — sia ripartito fra tutti i fornitori del servizio.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La produzione e la diffusione radiotelevisiva, per il loro carattere generalizzato ed impositivo, costituiscono un servizio pubblico che investe la responsabilità dello Stato per l'interesse obiettivo che esso ha nella corretta informazione politica, sociale ed economica e nella formazione culturale ed estetica della comunità nazionale.

**Art. 2.**

Lo Stato esplica il servizio di produzione e di diffusione radiotelevisiva su tutto il territorio nazionale, sia direttamente sia tramite concessione ai privati che abbiano i requisiti per le trasmissioni a diffusione locale.

**Art. 3.**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, assume la denominazione di « Commissione parlamentare per le radiotelevisioni pubbliche e private ».

Ad essa compete:

1) formulare gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi ai quali deve adeguarsi il servizio pubblico e privato radiotelevisivo;

2) controllare che il servizio pubblico e privato radiotelevisivo rispetti gli indirizzi generali e adottare le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

3) essere la garante vigile ed operativa sulle diffusioni radiotelevisive dell'Ente di

Stato e delle emittenti private, al fine di attuare:

a) la pluralità dell'informazione politica, sociale, economica e culturale;

b) il più ampio accesso di tutte le componenti culturali alla diffusione radiotelevisiva;

c) il controllo sulla qualità dei programmi radiotelevisivi che debbono essere di elevato contenuto culturale ed estetico, non essere contrari alla moralità, alla dignità nazionale, al rispetto dei valori religiosi e della personalità umana;

4) stabilire, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso dei privati al mezzo radiotelevisivo;

5) disciplinare, sentito l'Ente di Stato, le rubriche « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », « Tribuna sindacale » ed altre consimili;

6) formulare indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con le finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

7) effettuare il controllo sulle emissioni pubblicitarie e sulle modalità delle loro trasmissioni, affinché non siano in contrasto con i principi ed i criteri della presente legge e non superino la percentuale stabilita rispetto alle ore riservate agli altri programmi;

8) analizzare, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;

9) ricevere dal consiglio di amministrazione dell'Ente radiotelevisivo di Stato le relazioni sui programmi trasmessi ed accertarne la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

10) tenersi costantemente informata di tutte le partecipazioni societarie in Italia ed

all'estero sia dell'Ente di Stato radiotelevisivo italiano sia delle radiotelevisioni private;

11) seguire la Commissione per l'attività di produzione ed i programmi della « Rai Corporation », che opera negli Stati Uniti d'America;

12) designare i componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente radiotelevisivo di Stato, secondo i criteri di proporzionale rappresentanza delle forze politiche presenti nel Parlamento e con rispetto delle minoranze;

13) funzionare quale organo di secondo grado per le controversie sorte fra il Comitato nazionale per la radiotelevisione, di cui al successivo articolo, ed i terzi;

14) esercitare le altre funzioni ad essa demandate dalla legge;

15) riferire con relazione annuale al Parlamento sull'attività e sui programmi della Commissione stessa;

16) adottare un regolamento interno per l'espletamento dei propri compiti.

La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai Consigli regionali e al consiglio di amministrazione dell'Ente radiotelevisivo di Stato.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti dell'Ente radiotelevisivo di Stato e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può altresì chiedere all'Ente radiotelevisivo di Stato l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

#### Art. 4.

In applicazione di quanto enunciato nei precedenti articoli, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno

dall'entrata in vigore della presente legge, sentito obbligatoriamente il parere della Commissione parlamentare per le radiotelevisioni pubbliche e private, uno o più decreti aventi valore di legge, secondo i seguenti principi e criteri:

1) porre in liquidazione la società per azioni RAI-Radiotelevisione Italiana;

2) costituire al posto della società per azioni RAI-Radiotelevisione Italiana:

a) una società per azioni a partecipazione statale per la costruzione, manutenzione e gestione, in regime di monopolio, degli impianti radiotelevisivi, come emittenti, ripetitori, reti, satelliti e così via, quale concessionaria del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La società per azioni a partecipazione statale ha l'obbligo di fornire all'Ente radiotelevisivo italiano ed alle emittenti private tutti i mezzi necessari per la diffusione dei programmi radiotelevisivi.

La proprietà della maggioranza delle azioni è attribuita alle società del Gruppo IRI-STET, SIP, Italcable e Telespazio; la proprietà delle altre azioni è ripartita fra l'Ente radiotelevisivo di Stato e l'Associazione delle radiotelevisioni private.

I componenti del consiglio d'amministrazione della società sono nominati esclusivamente dai suoi soci partecipanti e nel rispetto della convenzione con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La società a partecipazione statale per gli impianti radiotelevisivi sarà finanziata da una quota del canone di abbonamento, dal fondo di dotazione dell'IRI, dai proventi per l'uso degli impianti da parte dell'Ente radiotelevisivo di Stato e da parte delle stazioni private;

b) un Ente radiotelevisivo italiano di Stato (ERTIS), di diritto pubblico, dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali (da ridenominare Ministero dei servizi e dei beni culturali) con il compito sia di produrre sia di diffondere su tutto il territorio nazionale i programmi radiotele-

visivi secondo gli indirizzi e con le salvaguardie proprie di un servizio pubblico di primario interesse nazionale.

L'Ente ha facoltà di produrre, per sè e per terzi, programmi radiotelevisivi ed è proprietario degli studi di produzione e di ogni attrezzatura necessaria alle riprese, agli allestimenti, ai collegamenti interni e così via.

L'Ente, per la diffusione dei programmi, stipula accordi con la società per azioni a partecipazione statale che gestisce gli impianti di diffusione.

L'Ente gode della più ampia libertà di produzione e di organizzazione, escludendo però ripartizioni in « testate », « reti », « canali » e così via, e deve adottare una struttura in grado di rispondere in piena autonomia sia in termini di costi-ricavi, sia in termini di gradimento.

La produzione appaltata all'esterno dall'Ente deve rispondere esclusivamente a criteri di professionalità, con esclusione di ogni lottizzazione politica.

L'Ente non può appaltare all'esterno programmi e servizi ai quali direttamente o indirettamente partecipa personale, di qualunque funzione o grado, dipendente dall'Ente stesso. A tal fine deve essere esercitato il più rigoroso controllo anche per evitare l'uso di prestanomi o altre coperture.

I contratti di produzione esterna, conclusi dall'Ente radiotelevisivo italiano di Stato, debbono essere pubblici.

All'Ente incombono in modo particolare la continuità e la qualità delle trasmissioni per gli italiani all'estero, assicurando la presenza di tutte le componenti politiche e culturali nazionali, e ciò in relazione anche a quanto disposto dalle norme sul voto degli italiani all'estero.

Tenendo conto che le funzioni d'informazione plurima e di elevazione culturale hanno un costo che non deve soltanto essere valutato in termini economici, all'Ente, cui compete assumere ogni necessaria iniziativa per adeguare il servizio al continuo evolversi della società civile e in grado di esprimere tutte le sue componenti, quando rispetti tali funzioni, può essere attribuita una quota del

canone d'abbonamento al servizio radiotelevisivo.

L'Ente può assumere il proprio personale (giornalistico, artistico, culturale, di regia, tecnico, amministrativo e così via) solamente per pubblico concorso; ogni commissione per le assunzioni deve essere presieduta da un magistrato della giustizia ordinaria.

L'Ente è finanziato da una quota del canone di abbonamento, dalla pubblicità, dalla vendita dei programmi e servizi prodotti, dal fondo destinato per legge;

3) costituire il Centro nazionale di ascolto e di visione ai fini del controllo delle trasmissioni.

Il Centro è a disposizione della Commissione parlamentare per le radiotelevisioni pubbliche e private, che designa quali addetti ai servizi tecnici degli esperti su proposta di ciascuno dei Gruppi parlamentari presenti in Parlamento.

Tale Centro, in funzione 24 ore su 24, ha il compito:

di attuare un servizio continuativo di ascolto-video-registrazione di tutte le trasmissioni radiotelevisive;

di fornire, su richiesta della Commissione parlamentare per le radiotelevisioni pubbliche e private o di un suo componente, la documentazione delle violazioni;

di segnalare, d'iniziativa, alla Commissione parlamentare le violazioni riscontrate;

4) costituire il Comitato nazionale per la radiotelevisione formato da componenti proposti dalla Commissione parlamentare, dai Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e per i beni culturali e ambientali, e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato nazionale per la radiotelevisione ha il compito di:

distribuire le frequenze e i canali;

sorvegliare la gestione degli impianti della società per azioni a partecipazione statale anche al fine che questa adegui continuamente il loro sviluppo in relazione sia ai

progressi della tecnica che alle esigenze della diffusione;

effettuare controlli sulla proprietà delle stazioni radiotelevisive private e delle ditte raccoglitrici di pubblicità anche al fine di evitare la formazione di gruppi monopolistici;

assicurarsi della idoneità dei gestori delle stazioni private e deferire al giurì dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria le violazioni al codice di autodisciplina pubblicitaria;

controllare i dati e il funzionamento dell'Istituto nazionale di rilevamento dei dati di ascolto e di gradimento ed eventualmente promuovere l'accertamento sui dati forniti dall'Ente di Stato e dalle imprese private;

effettuare controlli sulle tariffe pubblicitarie, sul rispetto delle norme sulla stampa applicabili alle diffusioni radiotelevisive;

assicurare che venga rispettato il diritto di rettifica con gli stessi criteri e modalità, per quanto applicabili, della legge sulla stampa;

controllare che le attività giornalistiche sia dell'Ente televisivo di Stato sia delle emittenti private vengano esercitate da iscritti all'Ordine dei giornalisti;

dirimere le questioni controverse, salvo il diritto della parte di ricorso in ogni momento alla magistratura ordinaria oppure alla Commissione parlamentare quale organo di seconda istanza;

5) costituire in ogni Regione il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, nel quale dovranno essere rappresentati tutti gli indirizzi politici e culturali presenti nel Consiglio regionale, eletto da ciascun Consiglio regionale.

I candidati al Comitato regionale potranno essere proposti dalle organizzazioni sociali, economiche e culturali, indicate nel decreto delegato, presenti nel territorio della Regione, con particolare riguardo alle università, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ordini professionali e organizzazioni sindacali.

Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo:

a) ha il compito di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva e deve essere sentito nei confronti dei problemi riguardanti sia l'Ente di Stato che le stazioni private;

b) regola l'accesso alle trasmissioni regionali dell'Ente pubblico;

c) controlla l'adeguatezza degli impianti in relazione alle esigenze locali sia pubbliche che private, segnalandole al Comitato nazionale;

d) esprime parere obbligatorio sull'eventuale assegnazione di fondi regionali alle radiotelevisioni private locali;

6) determinare, altresì, quanto necessario circa le risorse per il finanziamento del servizio di radiotelevisione in Italia che di norma derivano:

dal canone di abbonamento dell'utente;

dalla pubblicità;

dagli stanziamenti sui bilanci dello Stato e delle Regioni;

7) disciplinare le stazioni radiotelevisive private nell'ambito della diffusione locale, disponendo che non potrà essere posseduta, da parte di persone fisiche o giuridiche, più di una stazione emittente, secondo i seguenti criteri:

l'eventuale collegamento di programmi fra stazioni diverse non può coprire più di un quinto del periodo giornaliero di trasmissione (i collegamenti dovranno avvenire sempre tramite la rete e gli apparati della società a partecipazione statale per la gestione degli impianti pubblici) e non si potranno avere più di due collegamenti giornalieri fra le stesse emittenti;

ciascuna emittente privata dovrà assicurare che almeno il 30 per cento di trasmissione giornaliera sia di produzione propria o da essa appaltata in esclusiva;

il tempo dedicato alle emissioni pubblicitarie non dovrà superare il 20 per cento delle trasmissioni giornaliere; le emissioni pubblicitarie non dovranno menomare i contenuti delle trasmissioni nelle quali sono inseriti;

le radiotelevisioni private si finanzieranno con la pubblicità, con la vendita dei programmi e servizi prodotti, con gli stanziamenti statali (da prelevarsi su una quota del canone di abbonamento) e con eventuali stanziamenti sui bilanci regionali, sentiti i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo;

8) determinare il tipo e l'ammontare delle sanzioni amministrative, sino alla chiusura o al sequestro degli impianti, immobili, attrezzature, eccetera, per le infrazioni ai punti sopra indicati, salva sempre la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in caso di delitti.

#### Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.